



COMUNE DI PADRU

Provincia di SASSARI

REGOLAMENTO

“FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS” - ANNO 2018

PREMESSA

Il presente Regolamento comunale disciplina l'accesso all'intervento Reddito di Inclusione Sociale – REIS per l'anno 2018.

A seguito dell'approvazione della L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 con Deliberazione di Giunta regionale n. 31/16 del 19.06.2018, sono state approvate le Linee guida per il triennio 2018-2020 concernenti le modalità di attuazione della Legge Regionale n. 18 del 2016, recante “Reddito di Inclusione Sociale – Fondo regionale per il Reddito di Inclusione Sociale – “Agiudu Torrau”.

La deliberazione sopra citata e le Linee guida allegate stabiliscono che, per il 2018, l'importo di euro 44.325.000,00 (pari allo stanziamento REIS 2018 al netto dell'1,5% riconosciuto dall'art. 7, comma 2 della legge regionale 18/2016 per la gestione della misura) è impegnato ed erogato a favore dei Comuni con le seguenti modalità:

- **acconto dell'80%**, pari ad euro 35.460.000,00, all'approvazione delle Linee guida regionali, secondo i criteri del 30% in parti uguali, del 35% in proporzione alla popolazione al 1° gennaio 2017 e del 35% in proporzione al numero di disoccupati secondo gli ultimi dati censuari;
- **saldo**: nel mese di settembre, sulla base di criteri definiti con decreto dell'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, in ragione delle risorse regionali disponibili, in rapporto al fabbisogno emerso dalle graduatorie comunali, al netto delle risorse 2016 e 2017 non impegnate

dai Comuni, che saranno, pertanto, da questi utilizzate per soddisfare il proprio fabbisogno REIS 2018.

ART.1

OGGETTO

Il presente regolamento ha come oggetto la realizzazione, nel territorio comunale, dell'intervento denominato "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS. Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016.

ART. 2

DESTINATARI REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della regione.

La persona che richiede il REIS non deve beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800 euro mensili, elevati a euro 900 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non percepisca la NASpI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

È necessario che i nuclei familiari in possesso dei requisiti d'accesso al REI presentino in via prioritaria domanda per il REI.

Tutti gli altri nuclei familiari, per accedere al beneficio REIS, dovranno presentare apposita domanda.

ART. 3

AMMONTARE MINIMO E MASSIMO E DURATA DEL SUSSIDIO ECONOMICO

È definito di seguito l'ammontare minimo e massimo dell'erogazione del sussidio economico.

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il Progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. In ogni caso, il sussidio non è gestito direttamente dalla persona affetta da dipendenza patologica ma da un suo familiare. In caso di nucleo unipersonale, il sussidio è gestito da un responsabile esterno al nucleo familiare individuato del Comune. Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

La durata della corresponsione del sussidio monetario può essere inferiore alla durata del Progetto d'inclusione attiva che, nello spirito del REIS, rappresenta il perno della concreta possibilità di emancipazione del singolo e del nucleo familiare attraverso un percorso verso l'acquisizione di un ruolo sociale attivo.

L'ammontare del beneficio economico è calcolato con le modalità di seguito illustrate.

3.1 Ammontare e durata della corresponsione del sussidio economico mensile per i destinatari del solo REIS

L'entità del sussidio economico mensile riconosciuto ai destinatari varia in relazione alla composizione del nucleo familiare, come da tabella di seguito riportata nella quale è definita anche la durata dell'erogazione:

Numero componenti nucleo	Ammontare del beneficio mensile	Durata dell'erogazione
1	299 euro	9 mesi

2	399 euro	9 mesi
3	499 euro	9 mesi
4 e più	540 euro	9 mesi

3.2 Ammontare e durata della corresponsione del sussidio economico mensile per i beneficiari REI

Ai nuclei familiari beneficiari del REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali è riconosciuto un sussidio REIS pari al 30% dell'importo minimo del sussidio economico riconoscibile ai destinatari del solo REIS, in relazione alla composizione del nucleo, a prescindere dall'ammontare del sussidio mensile REI di cui beneficiano, come da tabella di seguito riportata nella quale è definita anche la durata dell'erogazione:

Numero componenti nucleo	Integrazione mensile	Durata dell'erogazione
1	60 euro	9 mesi
2	90 euro	9 mesi
3	120 euro	9 mesi
4 e più	150 euro	9 mesi

La quota REIS individuata al momento del riconoscimento del diritto deve rimanere invariata per la durata del progetto. Infatti ciò comporterebbe una modifica ex post degli esiti della valutazione che ha portato al riconoscimento del beneficio.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 147/2017, può verificarsi il caso di beneficiari del solo REIS che, nel 2018, siano anche beneficiari REI. In queste circostanze, il REIS non può essere erogato per intero, ma solo per la quota forfettaria di cui sopra.

ART. 4

COMPITI E OBBLIGHI DEI DESTINATARI

Il soggetto del progetto personalizzato è il nucleo familiare e non un singolo componente o il solo richiedente. Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale. Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due

offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

La durata dei Progetti di inclusione non è vincolata a quella dell'erogazione del sussidio monetario che avrà la durata massima di 9 mesi.

In ogni caso, il progetto personalizzato dovrà essere avviato per tutti i destinatari del REIS entro il mese di novembre e potrà avere una durata superiore rispetto a quella dell'erogazione monetaria.

I beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva sono esclusivamente:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

ART. 5

PROGETTAZIONE E CONTROLLO

La definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari avverrà nel seguente modo:

1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.
2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS.
3. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il Patto di servizio.

Potranno essere attivate le seguenti tipologie di intervento, da attuarsi nel rispetto della normativa

nazionale, regionale e comunitaria:

- servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure “gratuite” di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all’attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell’obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
- promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso aziende del territorio;
- promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età;
- promozione della lettura (es. gestori di biblioteche, cooperative di servizi, associazioni, ecc.);
- partecipazione a progetti d’inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (es. associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative, associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e imprese;
- laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, dell’artigianato, ecc. volti a trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro autonomo.

La definizione degli interventi e le relative verifiche, con cadenza mensile, per accertare l’effettiva realizzazione dei progetti di aiuto e i risultati conseguiti, saranno di competenza degli operatori dei Servizi Sociali e di eventuali altri Servizi coinvolti nel progetto.

ART. 6

MODALITA' DI ACCESSO

I nuclei familiari ammessi al REI non dovranno presentare istanza per il beneficio regionale, ma verranno ammessi d’ufficio, previa verifica dei requisiti non valutati per la misura nazionale, trattamenti economici di natura indennitaria ed assistenziale di cui all’art. 2 del presente Regolamento.

I nuclei familiari che hanno già presentato domanda per il REI, con esito negativo o con istruttoria

in corso , dovranno presentare l'istanza di richiesta REIS 2018.

Tutti gli altri nuclei familiari (anche formati da un unico componente) dovranno presentare, se ne hanno i requisiti, la Richiesta REI e contestualmente la Richiesta REIS 2018.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. copia documento di identità del richiedente;
2. dichiarazione ISEE in corso di validità, corredata da DSU nel caso di presenza di componenti invalidi;
3. verbali o certificazioni sanitarie attestanti eventuali stati di invalidità o di handicap
4. Codice Iban di C/C postale o bancario intestato al beneficiario
5. Eventuale decreto del Tribunale nel caso di Amministratore di Sostegno, Tutore, curatore, ecc..

La domanda REI e/o la sola Domanda integrativa REIS 2018 dovranno essere :

- **consegnata direttamente c/o l'Ufficio del protocollo (nelle date di scadenza indicate negli Avvisi Pubblici) ;**
- **oppure spedita con Racc. A/R all'Ufficio Protocollo del Comune di Padru, oppure trasmessa al seguente indirizzo di PEC del Comune protocollo@pec.comune.padru.ss.it**

La data e l'orario indicati negli Avvisi Pubblici sono perentori e pertanto determinano l'esclusione dal beneficio fatto salva la riapertura dei termini che potrà avvenire solo ed esclusivamente con determina dirigenziale e pubblicazione delle nuove date.

Il Comune pubblica l'avviso sul sito istituzionale e sull'albo pretorio, per tutta la durata di apertura dello stesso.

Il modulo di domanda (Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445), è disponibile presso le sedi di Servizio Sociale e sul sito internet del Comune di Padru (<http://www.comune.padru.ot.it>).

La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non debitamente compilati in ogni loro parte, determina l'esclusione dal beneficio. E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata all'Ufficio Protocollo.

La domanda compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente dopo, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente.

Sarà cura dell'interessato richiedere e conservare il numero di protocollo generale assegnato all'istanza, numero utile ai fini della conoscibilità dell'esito del procedimento.

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti auto dichiarati in sede di domanda, attraverso le modalità ritenute opportune quali, accesso alle banche dati in possesso dell'amministrazione comunale, verifiche domiciliari. Gli uffici preposti potranno effettuare le verifiche in argomento in qualsiasi fase del procedimento (anche durante la fase di erogazione).

ART. 7

VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE E GRADUATORIA

Il Servizio Sociale valuterà le richieste nel rispetto delle priorità previste. Sarà cura del Servizio Sociale calcolare l'importo del sussidio economico tenendo conto della composizione e numerosità della famiglia.

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna e dal momento in cui tali somme diverranno contabilmente disponibili. Pertanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi di dette condizioni.

Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno rappresentato da questo comune, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata dalla Regione.

La graduatoria sarà resa pubblica, con la sola indicazione della data ed il numero di protocollo delle istanze, nel rispetto del regolamento europeo sul trattamento dei dati. Le informazioni specifiche sulla propria posizione in graduatoria potranno essere richieste all'ufficio servizi sociali.

Il beneficio sarà erogato a decorrere dal mese successivo l'approvazione della graduatoria definitiva.

ART. 8

PUBBLICITÀ DEL BANDO E INFORMAZIONI

L'Amministrazione Comunale dovrà dare la massima pubblicità all'intervento. Copia del Regolamento, bando e della domanda per l'ammissione all'intervento Reddito di Inclusione Sociale

– REIS dovrà essere a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio, l'Ufficio Servizi Sociali e sul sito Internet del Comune di Padru.

L'Ufficio Servizi Sociali dovrà fornire tutte le indicazioni ai cittadini interessati e garantire l'assistenza nella presentazione della documentazione richiesta.

ART. 9

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

In caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 4 del presente regolamento il Comune, previa contestazione scritta, sospenderà o ridurrà, anche gradualmente e temporaneamente, le prestazioni di Programma sulla base della gravità della violazione medesima e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente. I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite che il Comune riutilizzerà per gli stessi fini.

ART. 10

SOSPENSIONE E REVOCA DEL BENEFICIO

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

Si procederà con la revoca immediata del contributo a coloro che:

- a) abbiano effettuato dichiarazioni mendaci
- b) omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti
- c) interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con l'Equipe Multidisciplinare
- d) reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto

e) facciano un uso distorto del contributo economico.

Il contributo potrà essere revocato nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo ha determinato.

ART. 11

RICORSI

L'elenco provvisorio dei beneficiari verrà pubblicato entro il giorno 05.10.2018 ed esposto nell'Albo pretorio on-line del Comune.

Gli interessati che intendano presentare opposizione al suddetto elenco dovranno farlo entro e non oltre il 12.10.2018 alle ore 10:00. Esaurito l'esame delle opposizioni si procederà alla formulazione dell'elenco definitivo.

L'elenco definitivo verrà pubblicato entro il giorno 15.10.2018 e resterà affisso all'Albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi.

ART. 12

TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali dell'Amministrazione comunale.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

ART. 13

INCOMPATIBILITA'

Gli interventi previsti nell'ambito del programma sono incompatibili con altri interventi assistenziali di tipo economico erogati dal Comune, fatti salvi i contributi riconosciuti dalla Regione Autonoma delle Sardegna per particolari situazioni riferibili alle famiglie e ai cittadini residenti; pertanto per tutto il periodo coperto dall'erogazione dei contributi economici concessi dal Comune in favore di un componente del nucleo familiare, non saranno erogabili gli interventi previsti dal programma di cui trattasi in favore dello stesso nucleo.

Inoltre per tutto il periodo coperto per l'erogazione degli interventi previsti dal programma, nessun componente del nucleo familiare potrà inoltrare istanze al Comune per la concessione di benefici assistenziali di tipo economico.

Il servizio sociale si riserva la facoltà di erogare ulteriori interventi di sostegno economico solo nei casi di comprovata ed accertata eccezionalità di eventi (lutti, spese sanitarie, spese impreviste a carattere di urgenza e non sostenibili con il contributo regionale).